




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 3 - 2017

EMENDAMENTI AL DDL 1276

*"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale"*

Note brevi

Uso interno

XVI Legislatura
30 gennaio 2017



Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Servizio delle Commissioni

Con la collaborazione dei Consiglieri parlamentari del Servizio delle Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Articolo 2

Nota

Il comma 1 prevede l'assegnazione delle risorse di parte corrente ai comuni per il triennio 2017/2019 e la modifica delle modalità di assegnazione e di riparto delle medesime risorse nonché la soppressione del Fondo perequativo.

Il comma 2 prevede la soppressione della precedente norma relativa all'assegnazione per gli anni 2018 e 2019, contenuta nella legge regionale n. 27/2016, nonché (comma 7 bis) la destinazione di otto milioni di euro per interventi di protezione civile a carico del Fondo perequativo comunale (soppresso al comma 1).

Il comma 3 prevede la riduzione delle autorizzazioni di spesa per il finanziamento del Fondo investimenti comuni e delle funzioni delle ex province a valere sulle risorse provenienti dai risparmi della sanità, in proporzione alla minore disponibilità delle medesime risorse.

Il comma 4 estende fino al 2019 la norma che prevede l'assegnazione ai comuni del 100 per cento delle quota riscosse per incentivare l'accertamento tributario.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle norme relative ai trasferimenti ai comuni destinatari delle royalties.

Il comma 6 prevede il finanziamento per le stabilizzazioni dei precari delle unioni di comuni, in parte a carico del Fondo per i precari dell'Assessorato Autonomie locali ed in parte a carico delle medesime unioni di comuni.

Articolo 8 Rifinanziamento leggi di spesa e disposizioni finanziarie

Nota

L'articolo disciplina il rifinanziamento di leggi di spesa individuate nell'allegato 1, al cui interno sono presenti interventi in favore di soggetti specificamente individuati, ed in particolare si assegnano contributi all'università Kore di Enna, all'Ente Autodromo di Pergusa e Fiumara d'arte. Ulteriori contributi ad enti specificamente individuati, quali il finanziamento all'Istituto di alta cultura "Orestyadi" di Gibellina e alla Fondazione "The Brass Group", si riferiscono invece ad Enti strumentali della Regione, secondo quanto indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 che si riporta in allegato.

Prevede altresì disposizioni finanziarie varie e modifiche di norme in materia di contabilità.

Articolo 9 bis "Riordino Ersu"

Nota

L'articolo 9 *bis*, rubricato "Riordino Ersu", mira a recepire a livello siciliano il riordino dei servizi per il diritto allo studio universitario mediante accorpamento delle attività sinora svolte da quattro enti in un unico ente erogatore per l'intera Regione come disposto dall'articolo 1, comma 269, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione 2017).

Articolo 10. Liquidazione degli enti

Nota

La norma prevede che, nell'ipotesi di soppressione e liquidazione di enti, la Regione non risponda delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione, richiamando quanto previsto all'art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria per il 2002, in particolare si trattava della lettera d)), ora abrogato.

Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 4 affida la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere per la soppressione delle Aziende autonome Tenne Acireale e Sciacca (prevista dalla l.r. 11/2007) all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni

Articolo 10. Bis Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione

Nota

La proposta normativa impone all' 'EAS in liquidazione', entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di consegnare gli impianti di competenza ai comuni o ai consorzi di comuni interessati. Il personale di ruolo dell'EAS assunto a tempo indeterminato transita alla RESAIS. Per l'avvio della gestione dei comuni Assessorato energia e servizi di pubblica utilità concede ai comuni che ne facciano richiesta un'anticipazione da restituire in 10 anni.

Articolo 10 ter. Disposizioni in materia di società partecipate

Nota

Il comma 1 dispone l'applicazione in Sicilia del dlgs. 175/2016, ossia del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (emanato in attuazione di alcune delle deleghe contenute nella c.d. "Riforma Madia" in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione). **Conseguentemente al recepimento della riforma nazionale in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche, la norma abroga i commi 1 e 3 dell'art. 20 della l.r. 11/2010 che disponevano, rispettivamente, il riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione** elencando le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche indicate e la competenza del Presidente della Regione ad individuare altre aree strategiche con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per l'economia previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'ARS.

La disposizione mantiene tuttavia ferma l'applicazione della vigente normativa regionale in tema di numero degli amministratori, **reformando invece la disciplina dei compensi** i cui limiti non sarebbero più <<ridotti del trenta per cento>> ma andrebbero <<applicati tenuto conto della diversa complessità organizzativa>> (art. 33 l.r. 9/2915).

I commi 2, 3 e 4 dettano disposizioni in tema di personale delle società partecipate in

liquidazione, prevedendo:

- 1) che anche gli organismi strumentali della Regione –con esclusione delle società affidatarie di pubblici servizi che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale– debbano avvalersi dell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale (ove sono iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009).
- 2) Disponendo, in deroga ai divieti di assunzione posti dalla normativa regionale in atto vigente, l'applicazione dell'art. 25, comma 4, del citato Testo unico che prevede che <<Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3>> cioè gli elenchi che le società a controllo pubblico effettuano in base a una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione all'obbligo di alienazione delle partecipazioni pubbliche imposto dalla riforma nazionale per tutte le società che non rispondano ai requisiti previsti dalla riforma.
- 3) abrogando l'art. 62 della l.r. 3/2016 che disponeva che il personale società partecipate in liquidazione, compreso quello di cui all'albo citato, confluisse nelle società partecipate che ne assumono le funzioni, fatti salvi gli equilibri economico-finanziari delle società.
- 4) estendendo la normativa che prevede l'iscrizione all'albo speciale anche ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, delle società delle quali è stata accertata la causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile.

Articolo 10 quater –Norme per la riduzione degli organici negli enti

Nota

Prevede il prepensionamento dei dipendenti degli enti strumentali e degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e del personale dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa nazionale per l'anticipo pensionistico (APE), a fronte di una indennità a carico del datore di lavoro fino alla maturazione dei requisiti di pensionamento previsto dalla legge Fornero. Contestualmente prevede la riduzione delle dotazioni organiche in misura pari al personale cessato dal servizio.

Articolo 10 quinquies Riforma sistema controlli enti regionali

Nota

Prevede l'applicazione delle norme statali in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile di enti ed organismi pubblici agli enti regionali.

Al comma 5 le disposizioni prevedono l'ampliamento del novero degli enti a cui si applica il tetto del corrispettivo per gli amministratori (50.000 euro) e per i revisori (25.000).

Il comma 6 mira a stabilire che il legale rappresentante degli enti regionali deve essere individuato tra quelli di nomina regionale.

Articolo 10 sexies Centrale unica di committenza

Nota

Prevede disposizioni in materia di personale assegnato alla centrale unica di committenza.

Articolo 11 Consorzi di bonifica e garanzie occupazionali forestazione

Nota

Con il **primo comma** vengono abrogate le disposizioni che hanno introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020; si dispone altresì la riduzione progressiva, a partire dal 2015, della misura del contributo a carico della Regione;

Il **comma 2** , dispone inoltre l'annullamento dei ruoli già emessi e la nuova emissione degli stessi sulla base dei valori del 2014 (**possibili profili di illegittimità**)

Anche il **comma 3** è consequenziale ai precedenti e prevede degli incrementi di stanziamento, pari rispettivamente ad euro 10,6 milioni per il 2017, euro 14,7 milioni per il 2018 ed euro 39,8 milioni per il 2019.

Con il **comma 4** si ridetermina in 147 milioni di euro per l'anno 2017 e in 63 milioni di euro per il 2018, l'autorizzazione di spesa, già prevista dalla l.r. 3/2016 per la medesima annualità, per le garanzie occupazionali dei forestali.

Con il **comma 5** si incrementa di 1.760.000 euro per gli anni 2017 e 2018, l'autorizzazione di spesa già prevista dalla l.r. 3/2016 per la medesima annualità, per le garanzie occupazionali ESA.

Articolo 14 Fondi globali e tabelle

Nota:

Riscrittura tecnica

NORME AGGIUNTIVE

TECNOLOGIA DIGITALE

Articolo P.A. digitale

Nota

Prevede l'adozione, da parte dell'Ufficio per il coordinamento sistemi informativi regionali in raccordo con Sicilia e Servizi, di piattaforme comuni per la dematerializzazione e la razionalizzazione di banche dati degli enti locali, con finanziamenti a carico del PO FESR 2014/2020. Attribuisce al predetto Ufficio la gestione delle spese per i sistemi informativi dell'amministrazione regionale, attraverso l'istituzione di apposita unità operativa.

CREDITO

Articolo – Accertamento in entrata e riutilizzo somme PO FESR 2007/2013

Nota

Con le disposizioni in esame si prevede che le somme restituite dai gestori degli strumenti del PO FESR 2007–2013 confluiscono in un apposito fondo destinato a finanziare delle misure di sostegno ai soggetti vittime di atti estorsivi.

Articolo – Accesso al credito delle PMI locali.

Nota

La norma intende favorire il sistema delle garanzie pubbliche per la concessione di fidi alle PMI locali. In particolare, la norma prevede che l'assessore per l'economia possa autorizzare i Consorzi fidi ad utilizzare somme, normalmente con destinazione diversa (rimborsi, recuperi, etc) per integrare il Fondo rischi per le garanzie bancarie alle PMI locali.

FUNZIONE PUBBLICA

Articolo – Comunicazione istituzionale

Nota

Prevede la costituzione di uffici stampa per la Regione e gli enti regionali nei limiti delle disponibilità di bilancio e la possibilità per la Regione, nelle more dell'espletamento di appositi concorsi, di ricorrere a giornalisti, sulla base dei curricula, da assumere con contratto a tempo determinato.

Articolo – Personale Bruxelles

Nota

Prevede, per il personale dell'Ufficio di Bruxelles, una deroga alla normativa statale in materia di proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato (art. 21 dlgs 81/2015, trasformazione ex lege di contratti a tempo det. in contratti a tempo indet.). Prevede, altresì, la cessazione dei relativi incarichi in conseguenza della cessazione del Presidente della Regione che li ha conferiti.

Nota: Profili di incostituzionalità.

ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Articolo Albo dei lavoratori del servizio idrico integrato

Nota

La proposta normativa istituisce, presso ciascuna Assemblea territoriale idrica, l'albo dei lavoratori del servizio idrico integrato le cui modalità di funzionamento ed aggiornamento sono demandate all'emanazione di un decreto da parte dell'assessore per l'energia e dei servizi di pubblica utilità. In fase di prima applicazione, all'Albo è iscritto il personale che prestava servizio nella società affidatarie del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali.

Articolo Disposizioni in materia di impiantistica dei rifiuti

Nota

La proposta normativa prevede, nelle more della definizione delle competenze d'ambito, un ambito territoriale ottimale su base regionale per la nuova impiantistica di trattamento di rifiuti.

TERRITORIO E AMBIENTE

Articolo Disposizioni in materia di demanio

Nota

L'assessore per il territorio e ambiente, con proprio decreto, fissa criteri e requisiti funzionali per la classificazione degli stabilimenti balneari.

POLITICHE SOCIALI

Articolo Potenziamento Centri per l'impiego

Nota

Il comma 1 di tale norma autorizza l'Assessorato regionale della famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ad avvalersi del Ciapi di Priolo in qualità di ente *in house* della Regione per assicurare il potenziamento dei servizi offerti dai centri per l'impiego.

Il comma 2 prevede che i suddetti servizi vengano svolti dal Ciapi attuando progetti sul FSE 2014/2020 nei quali utilizzare prioritariamente gli ex dipendenti degli sportelli multifunzionali.

Articolo Comunità alloggio per minori

Nota

Il comma 1 autorizza la spesa, ai sensi del D. l.vo 118/2011, quale saldo delle somme riconosciute per l'anno 2016, di 3 milioni e duecento mila euro. Ciò per fare fronte agli oneri nascenti dai rapporti con le Comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.O.

Il comma 2 pone il relativo onere a carico del capitolo 182526

Articolo Vittime atti estorsivi

Nota

Prevede la concessione di prestiti da parte dell'Assessorato famiglia, nella misura massima di 250 mila euro, a favore di vittime di atti estorsivi, sulla base di documentazione rilasciata dalla Prefettura e con modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione, con finanziamento a carico dei fondi PO FERS e PO FSE..

TURISMO

Articolo Turismo termale

Nota

La proposta normativa rende applicabile nella Regione le disposizioni della legge 323/200 sul riordino del settore termale. E' prevista l'adozione delle linee guida dell'assessore regionale per il turismo, sport e spettacolo per lo sviluppo e la promozione del settore turistico termale.

Articolo Bellini teatro festival

Nota

Il comma 1, allo scopo di celebrare la figura di Vincenzo Bellini, prevede che il Teatro Massimo di Catania, Ente autonomo regionale, promuova ogni anno un festival intitolato all'artista siciliano di fama mondiale.

Il comma 2 per la suddetta finalità autorizza una spesa di 150 mila euro annui per ciascuno degli esercizi 2017-2018-2019.

AGRICOLTURA

Articolo Modifica al comma 4 dell'art. 43 della l.r. 17 marzo 2016, n.3

Nota

Ridetermina la misure delle risorse minime da destinare alla lotta passiva agli incendi boschivi ed alla manutenzione del demanio forestale.

Articolo Servizi assistenza tecnica negli allevamenti.

Nota

Il comma 1 dispone la proroga di disposizioni relative all'espletamento di attività di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il comma 2 disciplina la copertura finanziaria dell'onere relativo, stabilendone la misura massima (1.400 migliaia di euro.)

Articolo Norme in materia di promozione

Nota

La norma, al fine di rendere più efficace la promozione dei vini siciliani, prevede l'innalzamento, dal 50 all'80 per cento, dell'aliquota del contributo a valere su risorse regionali per le iniziative di promozione da parte delle aziende vitivinicole siciliane, iniziative adottate nell'ambito dell'OCM vino.

Al comma 2 è prevista la copertura finanziaria del relativo onere. 1400 migliaia di euro per gli anni 2017, 2018, 2019.

Il comma tre destina i proventi dei di diritti di reimpianto della Riserva regionale alla copertura dell'onere di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 è subordinato alla conformità agli orientamenti dell'UE sugli aiuti di stato 2014-2020 e alla definizione delle relative procedure.

Articolo Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013.**Nota**

La norma autorizza l'Assessore regionale dell'agricoltura a concludere un accordo transattivo con le aziende che hanno fatto ricorso relativamente al bando sull'agricoltura biologica (misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013), bando da 320 milioni di euro.
Il comma 2 autorizza, per i fini di cui al comma 1, la spesa di 370.000 euro..

SANITA'**Articolo Abrogazione e modifiche di norme****Nota**

Con i commi 1 e 4 sono apportate modifiche all'art. 25 della legge regionale 5/2009 in materia di erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private.
Con il comma 1 si riserva una quota dei tetti di spesa relativi alle prestazioni specialistiche degli ambulatori e della ospedalità privata alle strutture private accreditate vittime di richieste estorsive.
Con il comma 4 viene modificato il termine entro il quale l'Assessore regionale per la sanità fissa i tetti di spesa per le prestazioni specialistiche.
Con il comma 3 gli enti del servizio sanitario regionale sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di trasparenza dei conti pubblici.

INFRASTRUTTURE**Articolo Continuità servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su strada****Nota**

Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture ed i trasporti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, sono stabiliti i livelli di servizi minimi di trasporto con particolare riguardo alle persone con ridotta capacità motoria.

Articolo Acquisizione materiale rotabile**Nota**

L'assessorato regionale per le infrastrutture e trasporti può subentrare nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente aggiudicatore per l'acquisizione del materiale rotabile al patrimonio regionale purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.

Articolo Parcheggi di interscambio**Nota**

Con la presente proposta normativa, si intendono realizzare parcheggi di interscambio nei “comuni di Palermo, Catania e Messina” anziché “nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina”.

Articolo Modifiche all’art. 33 della legge regionale n. 6 del 2009**Nota**

Introduce modifiche all’art. 33 della legge regionale n. 6 del 2009 avente ad oggetto il recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee.

In particolare, amplia le fattispecie degli interventi di recupero per i quali l'assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate.

Articolo Fondo di rotazione**Nota**

La presente proposta normativa intende destinare i proventi del Fondo di rotazione istituito dalla normativa regionale per la progettazione in materia di interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali, ai tre livelli di progettazione previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 50/2016, ossia al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al progetto definitivo e al progetto esecutivo, in luogo della destinazione delle somme alla mera progettazione definitiva.

Articolo Diritti fissi dovuti per l’attività degli uffici del Genio civile**Nota**

La proposta normativa intende modificare gli importi dovuti dai privati per l’espletamento delle attività degli uffici del Genio civile in materia di autorizzazioni, attestazioni, certificazioni varie, pareri e consultazioni dell’archivio.

Articolo Consorzio autostrade siciliane**Nota**

Contiene la riforma del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS).

BENI CULTURALI

Articolo Misure in materia di Beni culturali. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

Nota

Tale articolo contiene diverse disposizioni che mirano a modificare la legge 20 del 2000 in materia di parchi archeologici siciliani.

Il comma 1, nella prima parte, impone un limite alla destinazione dei ricavi della vendita dei biglietti e nella seconda parte prevede una distribuzione di risorse tra i diversi parchi.

Il comma 2 conferisce maggiore autonomia ai parchi istituiti dopo quello di Agrigento.

Il comma 3 modifica la composizione del consiglio del parco prevedendo quali componenti il soprintendente e due esperti.

Il comma 4 prevede che i componenti del Consiglio possano essere confermati una sola volta.

Il comma 5 abolisce l'immediata esecutività degli atti del direttore prevedendo un termine di 30 giorni per la loro efficacia.

Il comma 6 mira a recepire nel settore dei parchi la disciplina di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che ammette una procedura di selezione di dirigenti esterni. La stessa norma dispone che ai suddetti soggetti venga riconosciuto un trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e che tale trattamento sia posto a carico del parco..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo Disposizione per il personale della formazione professionale

Nota

Il comma 1 attribuisce priorità al personale dotato di adeguata qualificazione nelle assunzioni compiute dagli enti formativi accreditati.

Il comma 2 elabora un meccanismo di tutela nel caso di revoca dell'accreditamento al fine di garantire la prosecuzione delle attività formative in corso.

Il comma 3 tutela il personale in servizio nel medesimo caso di revoca poc'anzi delineato.

Articolo Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.

Nota

Il comma 1 aggiunge un periodo volto a chiarire la ripartizione degli oneri nell'articolo riguardante la dotazione finanziaria all'interno della legge regionale sull'autonomia scolastica. Segnatamente la norma riguarda gli oneri a carico degli enti locali territoriali.

Il comma 2 si riferisce in realtà al comma 1 (e non già al comma 4) della medesima legge regionale n. 6 del 2000. Esso chiarisce a quale tra i componenti del collegio dei revisori dei conti spetti il ruolo di presidente.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo Disposizioni in materia di impianti di distribuzione carburanti

Nota

La norma introduce l'obbligo, per gli impianti distribuzione carburanti presenti in Sicilia, di erogare almeno un prodotto a basso impatto ambientale (GPL o metano), stabilendo delle quote percentuali minime.
--

